



Comune di CALANGIANUS

PROVINCIA DI SASSARI

STATUTO COMUNALE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n 30 del 31 07 2017

Questo comune ha approvato il suo primo statuto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 10.10.1991

Il presente testo, che sostituisce lo Statuto in vigore, è stato infine adottato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. **30** del **31.07.2017**

È stato pubblicato sul BURAS n. **45** parte III del **28.09.2017** e inviato al Ministero dell'Interno, al fine della sua pubblicazione nell'apposita raccolta con PEC - prot. **7618** del **12.10.2017**.

Il presente Statuto sarà pubblicato sulla Sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale nella sotto sezione "Disposizioni generali", "Atti generali"

Indice Sommario

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 – Definizione
- Art. 2 – Autonomia
- Art. 3 – Sede
- Art. 4 – Territorio
- Art. 5 – Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del sindaco
- Art. 6 – Pari opportunità
- Art. 7 – Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone disabili . Coordinamento degli interventi socio sanitari.
- Art. 8 – Tutela dei dati personali

TITOLO II ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (Consiglio - Sindaco - Giunta)

Capo I CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 9 Presidenza
- Art. 10 – Consiglieri comunali - Indennità - Convalida - Programma di governo
- Art. 11 – Documento Unico di Programmazione
- Art. 12 – Funzionamento del consiglio - Decadenza dei consiglieri
- Art. 13 – Sessioni del consiglio
- Art. 14 – Esercizio della potestà regolamentare
- Art. 15 – Commissioni consiliari permanenti
- Art. 16 – Costituzione di commissioni speciali
- Art. 17 – Indirizzi per le nomine e le designazioni
- Art. 18 – Interrogazioni

Capo II SINDACO E GIUNTA

- Art. 19 – Elezione del sindaco
- Art. 20 – Linee programmatiche e documento unico di programmazione
- Art. 21 – Vicesindaco
- Art. 22 – Delegati del sindaco
- Art. 23 – La giunta - Composizione e nomina - Presidenza
- Art. 24 – Competenze della giunta
- Art. 25 – Funzionamento della giunta
- Art. 26 – Cessazione dalla carica di assessore

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE – (DIFENSORE CIVICO – eventuale)

Capo I PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE – CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE

- Art. 27 – Partecipazione dei cittadini
- Art. 28 – Riunioni e assemblee
- Art. 29 – Consultazioni
- Art. 30 – Istanze, petizioni e proposte
- Art. 31 – Cittadini dell'Unione europea - Stranieri soggiornanti - Partecipazione alla vita pubblica locale

Capo II REFERENDUM

- Art. 32 – Azione referendaria
- Art. 33 – Disciplina del referendum
- Art. 34 – Effetti del referendum

TITOLO IV ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA- DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

- Art. 35 – Pubblicazione di atti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale
- Art. 36 – Svolgimento dell'attività amministrativa – accesso civico – amministrazione trasparente
- Art. 36 – Svolgimento dell'attività amministrativa – accesso civico – amministrazione trasparente
- Art. 37 – Statuto dei diritti del contribuente

TITOLO V FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI REVISIONE E CONTROLLO

- Art. 38 – Ordinamento finanziario e contabile
- Art. 39 – Revisione economico-finanziaria - Organo di revisione
- Art. 40 – Mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini
- Art. 41 – Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio
- Art. 42 – Omissione della deliberazione di dissesto
- Art. 43 – Controlli interni

TITOLO VI I SERVIZI

- Art. 44 – Forma di gestione

TITOLO VII FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE - UNIONE E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI - ACCORDI DI PROGRAMMA

- Art. 45 – Convenzioni - Unione e associazioni intercomunali
- Art. 46 – Accordi di programma

TITOLO VIII UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

Capo I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

- Art. 47 – Criteri generali in materia di organizzazione
- Art. 48 – Ordinamento degli uffici e dei servizi
- Art. 49 – Organizzazione del personale
- Art. 50 – Stato giuridico e trattamento economico del personale
- Art. 51 – Incarichi esterni

Capo II SEGRETARIO COMUNALE - RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI

- Art. 52 – Segretario comunale
- Art. 53 – Responsabili degli uffici e dei servizi
- Art. 54 – Ufficio di supporto agli organi di direzione politica
- Art. 55 – Rappresentanza del comune in giudizio

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 56 – Violazione delle norme regolamentari, delle ordinanze del sindaco e dei responsabili dei servizi
- Art. 57 – Modifiche dello statuto
- Art. 58 – Organi collegiali - Computo della maggioranza richiesta
- Art. 59 – Abrogazioni
- Art. 60 – Entrata in vigore

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – Definizione

(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune di Calangianus è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica – che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.
3. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Art. 2 – Autonomia

1. (Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Il comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.
3. Il comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della provincia, della regione, dello stato e della Unione Europea.
4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
5. Il comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.
6. Il comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.
7. Il comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3 – Sede

(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La sede del comune è sita in via Sant'Antonio n.2. La sede può essere trasferita con deliberazione del consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.
2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della giunta comunale, possono essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.
3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, possono riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

Art. 4 – Territorio

(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'istituto nazionale di statistica con le risultanze dell'ultimo Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni.

Art. 5 – Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del sindaco

(Artt. 6, c. 2, e 50, c. 12, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stemma ed il gonfalone del comune sono conformi ai bozzetti allegati, rispettivamente, sub lettere a) e b), che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente statuto.
2. La fascia tricolore, che è il distintivo del sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del comune.
3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.
4. L'uso dello stemma è autorizzato con deliberazione della giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 6 – Pari opportunità

(Art. 6, c. 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
 - a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui alla normativa vigente;
 - b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro;
 - c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
 - d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Unione europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla

legislazione nazionale.

2. Per la presenza di entrambi i sessi nella giunta comunale e nelle liste elettorali per la elezione al consiglio comunale trova applicazione, oltre alla normativa nazionale, il successivo articolo 23.

Art. 7 – Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone disabili.

Coordinamento degli interventi socio sanitari

1. Il comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante i piani di zona e gli altri strumenti di programmazione socio-sanitaria previsti dal capo IV della legge 8-11-2000 n. 328, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

Art. 8 – Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, in applicazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali", approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
- 2.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

(Consiglio - Sindaco - Giunta)

Capo I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9 – Presidenza

(Artt. 38, 39 e 40 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

3. Il Consiglio comunale di Calangianus è presieduto dal Sindaco.
4. Al Sindaco sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori del consiglio previste dal presente Statuto e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
5. In assenza del Sindaco il consiglio comunale è convocato e presieduto dal vice sindaco, purchè lo stesso sia anche consigliere comunale

Art. 10 – Consiglieri comunali - Indennità - Convalida - Programma di governo
(Artt. 38, 39 e 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Le indennità e il rimborso di spese sono regolati dalla legge e dal regolamento comunale.
3. Il comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori ed al sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'ente. In caso di sentenza di condanna passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, il comune ripeterà dall'amministratore tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.
4. Il consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi delle vigenti leggi.
5. Nella stessa seduta il sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.
6. Entro **sessanta** giorni dalla prima seduta del consiglio il sindaco presenta il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
7. La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 11 – Documento Unico di Programmazione
(Art. 151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune ispira la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine la Giunta Comunale adotta e presenta al Consiglio Comunale il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario.

Art. 12 – Funzionamento del consiglio - Decadenza dei consiglieri

(Artt. 38 e 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti.
2. In pendenza dell'approvazione del regolamento, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in consiglio e capogruppo di ciascuna lista:
 - a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza;
 - b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di sindaco delle rispettive liste.
3. Il regolamento disciplina la decadenza per assenza ingiustificate ad un dato numero di convocazioni e la corresponsione delle indennità e dei gettoni di presenza.

Art. 13 – Sessioni del consiglio

(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:
 - a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;
 - b) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale e del bilancio pluriennale ;
 - c) per l'adozione e le modifiche dello statuto.
3. Le sessioni straordinarie hanno luogo in qualsiasi periodo.

Art. 14 – Esercizio della potestà regolamentare

(Art. 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio e la giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.
2. Per la pubblicazione e l'entrata in vigore, trova applicazione l'articolo 35.

Art. 15 – Commissioni consiliari permanenti, straordinarie e di studio.

(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.
3. Le commissioni consultive, straordinarie e di studio, aventi carattere

temporaneo, potranno prevedere la presenza, al loro interno, di esperti e studiosi delle materie per le quali vengono costituite, nonché di rappresentanti di associazioni. La nomina dei componenti esterni al Consiglio comunale dovrà essere effettuata a titolo gratuito, senza alcun onere per la finanza pubblica

Art. 16 – Costituzione di commissioni speciali

(Artt. 38 e 44, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. Per la costituzione delle commissioni speciali, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente. Alle opposizioni è attribuita la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.
3. Con l'atto costitutivo sono disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. La commissione di indagine esamina tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
6. La commissione speciale, insediata dal presidente del consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina votano i soli rappresentanti dell'opposizione limitatamente alla presidenza delle commissioni ad essa riservate.

Art. 17 – Indirizzi per le nomine e le designazioni

(Art. 42, c. 2, lettera m, 50, c. 9 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Il sindaco dà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.
2. Per la nomina e la designazione è promossa la presenza di ambo i sessi.
3. Tutti i nominati o designati dal sindaco, decadono con il decadere del medesimo sindaco.

Art. 18 – Diritti dei consiglieri

(Art. 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I diritti dei consiglieri comunali sono disciplinati dalla legge.
2. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale disciplina le modalità di esercizio delle facoltà dei consiglieri.

Capo II

SINDACO E GIUNTA

Art. 19 – Elezione del sindaco

(Artt. 46 e 50, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.
2. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
3. Il sindaco è titolare della rappresentanza generale del comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al vicesindaco e all'assessore più anziano di età.

Art. 20 – Linee programmatiche e documento unico di programmazione

(Art. 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le linee programmatiche, presentate dal sindaco e il DUP (documento unico di programmazione), indicano analiticamente le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.
2. Le linee programmatiche devono essere presentate al consiglio entro 90 giorni dall'inizio del mandato.
3. Il termine per la presentazione del DUP, nel caso di amministrazione neoletta, è differito fino a quello di approvazione delle linee programmatiche di mandato.

Art. 21 – Vicesindaco

(Art. 53, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il vicesindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.
2. In caso di assenza o impedimento del vicesindaco, alla sostituzione del sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

Art. 22 – Delegati del sindaco

1. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritiene opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi sono fatte per iscritto e comunicate al consiglio in occasione della prima seduta utile.

5. Il sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 23 – La giunta - Composizione e nomina - Presidenza

(Artt. 47 e 64, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da n.4 assessori (L.R. n. 2/2016 art.34.)
2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale, nel numero massimo di **due**. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, anche tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del consiglio.
3. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto.
4. Il sindaco, per la nomina della giunta, ha cura di promuovere la presenza di ambo i sessi secondo le disposizioni di legge.
5. La giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri.
6. Lo stesso accertamento è rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

Art. 24 – Competenze della giunta

(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le competenze della giunta sono disciplinate dall'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
2. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della giunta se non comporta oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del consiglio, ai sensi dell'art. 42, lettere i) ed l), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
3. È, infine, competenza della Giunta Comunale proclamare il lutto cittadino quando intende raccogliere la spontanea partecipazione dei cittadini e manifestare, in modo tangibile e solenne, ai famigliari del/della defunto/a, il cordoglio dell'intera popolazione per l'evento luttuoso.
4. La dichiarazione di lutto cittadino sarà resa nota mediante ordinanza sindacale.

Art. 25 – Funzionamento della giunta

(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La giunta è convocata senza particolari formalità dal Sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che risulta a verbale, della giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta risulta dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.
5. Eventuale apposito regolamento disciplina il funzionamento della giunta comunale.

Art. 26 – Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI ISTANZE E PROPOSTE

Art. 27 – Partecipazione dei cittadini

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo

- democratico alle predette attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
 3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:
 - a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
 - b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
 4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
 5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 28 – Riunioni e assemblee

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne fanno richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, precisano le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
 - a) per la formazione di comitati e commissioni;
 - b) per dibattere problemi;
 - c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 29 – Consultazioni

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio e la giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, sono tenute

nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni sono menzionati nei conseguenti atti.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del comune, se la consultazione non è stata richiesta da altri organismi.

Art. 30 – Istanze, petizioni e proposte

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Gli elettori del comune, possono rivolgere istanze e petizioni al consiglio e alla giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Per una interazione più attiva del rapporto tra amministrazione comunale e cittadinanza locale è previsto l'istituto del "Question Time comunale" in ossequio a quanto disciplinato nell'apposita Appendice al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
3. Il consiglio comunale e la giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, adottano i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prendono atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato del procedimento. Copia della determinazione è trasmessa, entro cinque giorni, al presentatore e al primo firmatario della medesima.
4. Le proposte sono sottoscritte da almeno il 20% degli elettori, con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Art. 31 – Cittadini dell'Unione europea - Stranieri soggiornanti

- Partecipazione alla vita pubblica locale

(Art. 8, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il comune:
 - a) favorisce la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;
 - b) promuove la partecipazione dei cittadini all'Unione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

Capo II REFERENDUM

Art. 32 – Azione referendaria

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum:
 - a) in materia di tributi locali e di tariffe;
 - b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il trenta per cento del corpo elettorale;
 - b) il consiglio comunale.
4. I referendum non hanno luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 33 – Disciplina del referendum

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare il regolamento prevede:
 - a) i requisiti di ammissibilità;
 - b) i tempi;
 - c) le condizioni di accoglimento;
 - d) le modalità organizzative;
 - e) i casi di revoca e sospensione;
 - a. f) le modalità di attuazione.

Art. 34 – Effetti del referendum

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA- DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 35 – Pubblicazione di atti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale

(Art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

1. È istituito l'albo pretorio on line a cui si accede dal sito istituzionale www.comune.calangianus.ot.it, la pubblicazione su questo albo ha l'effetto di pubblicità legale.
2. Tutti gli atti sono pubblicati, in assenza di diversa prescrizione di legge, per quindici giorni consecutivi.
3. Ai sensi dell'art. 37 della Legge Regionale 4 febbraio 2016 n. 2, le deliberazioni degli organi collegiali sono pubblicate non oltre 10 giorni dalla loro adozione o, in caso di immediata eseguibilità, non oltre sette giorni dalla loro adozione.
4. Tutti i regolamenti comunali deliberati dall'organo competente, sono pubblicati sull'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi. Detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun regolamento, il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della relativa deliberazione.

Art. 36 – Svolgimento dell'attività amministrativa – accesso civico – amministrazione trasparente

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi provvedono sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
3. Il comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.
4. Il sito istituzionale del comune: ha una sezione denominata "amministrazione trasparente", dove, tra le altre cose sono date tutte le istruzioni al fine dell'esercizio del diritto di accesso civico, con particolare riferimento ai responsabili dei procedimenti e ai loro sostituti.

Art. 37 – Statuto dei diritti del contribuente

(Art. 1, c. 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212)

1. Nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di

qualsiasi norma legislativa o regolamentare è integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa in materia tributaria devono contenere tutte le informazioni per il contribuente ed in particolar modo una chiara motivazione e l'indicazione di tutti i diritti del contribuente, comprese la remissione in termini, la tutela dell'affidamento e della buona fede e l'esercizio del potere di interpello del contribuente.

TITOLO V

FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI REVISIONE E CONTROLLO

Art. 38 – Ordinamento finanziario e contabile

(Artt. da 149 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 39 – Revisione economico-finanziaria - Organo di revisione

(Artt. da 234 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La revisione economico-finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 38, prevede, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.
3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del consiglio e della giunta. A tal fine è invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.
4. L'organo di revisione vigila affinché le politiche del personale siano informate all'economicità dei provvedimenti e al contenimento della spesa.

Art. 40 – Mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini

(Art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, andrà avviata la procedura di scioglimento del consiglio ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 41 – Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio

(Art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La mancata adozione, entro il termine fissato dal regolamento comunale di contabilità di cui all'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. n. 267/2000 come rilevata dalla relazione del responsabile dei servizi finanziari o dell'organo di revisione, determina l'avvio del procedimento di cui al precedente articolo.

Art. 42 – Omissione della deliberazione di dissesto

1. Qualora dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte risulti l'eventuale condizione di dissesto, andrà avviata la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi dell'art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 43 – Controlli interni

1. Ai sensi degli articoli 147 e seguenti del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sono istituiti i seguenti controlli interni:
 2. *Controllo di regolarità amministrativa e contabile*
 3. *Controllo strategico*
 4. *Controlli sulle società partecipate non quotate*
 5. *Controllo sugli equilibri finanziari*
2. *Il regolamento comunale sui controlli interni disciplina le modalità di esercizio degli stessi.*

TITOLO VI

I SERVIZI

Art. 44 – Forma di gestione

Il comune gestisce le proprie reti di servizio, l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e la eventuale gestione in economia dei servizi privi di rilevanza economica, ispirandosi alla normativa comunitaria e nazionale di settore, avendo cura di mantenere l'equilibrio finanziario delle gestioni e il massimo livello di efficienza a favore dei cittadini.

TITOLO VII
FORME DI ASSOCIAZIONE
E DI COOPERAZIONE - UNIONE E ASSOCIAZIONI
INTERCOMUNALI - ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 45 – Convenzioni - Unione e associazioni intercomunali

(Art. 30, c. 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
3. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il comune, sussistendo le condizioni, incentiva la unione o associazioni intercomunali, nelle forme, con le modalità e per le finalità previste dalla legge con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e realizzare più efficienti servizi alla collettività.

Art. 46 – Accordi di programma

(Art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII
UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

Capo I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 47 – Criteri generali in materia di organizzazione

(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:
 - a. accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le

- disponibilità finanziarie e di bilancio;
 - b. riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l'incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;
 - c. compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;
 - d. attuazione dei controlli interni.
2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 48 – Ordinamento degli uffici e dei servizi

(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
2. Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.
3. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina anche la copertura di posti vacanti attingendo da graduatorie vigenti in altri enti del comparto "ENTI LOCALI".

Art. 49 – Organizzazione del personale

(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.
3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

Art. 50 – Stato giuridico e trattamento economico del personale

(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 51 – Incarichi esterni

(Art. 110, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, previsti in dotazione organica, può avvenire, entro le percentuali previste dalla legge, mediante contratto a tempo determinato. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente articolo sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Capo II

SEGRETARIO COMUNALE - RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI

Art. 52 – Segretario comunale

(Artt. da 97 a 106, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.
2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del segretario comunale e la figura del vicesegretario.

Art. 53 – Responsabili degli uffici e dei servizi

(Art. 107, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Essendo questo comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal

presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario di cui all'art. 97 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;
- l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all'art. 50, c. 5 e all'art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
- m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;
- n) l'attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di «messo comunale» autorizzato a notificare gli atti del comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.

4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

5. Il sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al segretario

comunale o ad altro dipendente, dando notizia del provvedimento al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 54 – Ufficio di supporto agli organi di direzione politica

(Art. 90, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del sindaco, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.
2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della giunta, al detto personale, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art. 55 – Rappresentanza del comune in giudizio

(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In tutti i gradi di giudizio, sia come attore che come convenuto, previa deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio adottata dalla giunta comunale, il comune si costituisce mediante il sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, o suo delegato.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56 – Violazione delle norme regolamentari, delle ordinanze del sindaco e dei responsabili dei servizi

(Art. 7-bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali, delle ordinanze sindacali e di quelle dirigenziali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 57 – Modifiche dello statuto

(Artt. 1, c. 3, e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
4. Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art. 58 – Organi collegiali –quorum e computo della maggioranza

1. Per la validità delle sedute ed il computo della maggioranza per la validità degli atti si rinvia al regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 59 – Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti sono apportate le necessarie variazioni.

Art. 60 – Entrata in vigore

(Art. 6, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il presente statuto:
 - pubblicato nel bollettino ufficiale della regione;
 - pubblicato sull'albo pretorio on line del comune per trenta giorni consecutivi;
 - inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti;

entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio on line del comune.